



**LANDIRENZO®**

**Landi Renzo S.p.A.**

Sede legale: via Nobel, 2 | 42025 Corte Tegge, Cavriago (RE)

Capitale sociale Euro 11.250.000

C.F./P. I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00523300358

n. R.E.A. RE-138031

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
LANDI RENZO S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 ED  
INTRODUZIONE DEGLI ARTICOLI 6-BIS, 6-TER E 6-QUATER DELLO STATUTO  
SOCIALE SOTTOPOSTA ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI  
LANDI RENZO S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 24 APRILE 2015 IN UNICA  
CONVOCAZIONE**

**predisposta ai sensi dell'articolo 72, primo comma, del regolamento adottato con  
delibera Consob n. 11971 del 1999 e successive modifiche e integrazioni**

*Cavriago, 14 aprile 2015<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Si segnala che la presente relazione, pubblicata in data 14 aprile 2015, integra e sostituisce, anche sulla base di alcune richieste formulate da Consob, la precedente versione pubblicata nei termini di legge (in data 24 marzo 2015), al fine, *inter alia*, di conformare il medesimo documento alle modifiche apportate al Regolamento Congiunto, come *infra* definito, aventi efficacia a far data dal 21 marzo 2015 (dunque successive alla data di approvazione della prima versione della presente relazione).



Signori Azionisti,

l'assemblea straordinaria dei soci è stata convocata dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 marzo 2015 per deliberare, *inter alia*, alcune modifiche da apportare allo statuto sociale come illustrate nella presente relazione, al fine di disciplinare l'istituto della "maggiorazione del voto", istituto introdotto dall'art. 20, comma 1, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 convertito dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014.

Tramite l'introduzione dell'istituto del voto maggiorato, il legislatore italiano ha superato il tradizionale principio "*un'azione - un voto*", nell'intento di incentivare investimenti azionari di medio - lungo termine e di premiare i cd. azionisti "fedeli", attraverso il riconoscimento a loro favore della facoltà di avvalersi di una maggiorazione del voto delle proprie azioni.

La fonte della disciplina della maggiorazione del voto è rappresentata principalmente dal nuovo art. 127-*quinquies* del decreto legge n. 58 del 24 febbraio 1998 (come successivamente modificato) ("**TUF**"), come introdotto dall'articolo 20 del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 (come convertito in legge), la cui introduzione ha reso necessarie ulteriori modifiche consequenziali a vari articoli del TUF stesso in ordine, in particolare, al coordinamento tra il nuovo istituto e la disciplina delle offerte pubbliche.

Inoltre, in adempimento a quanto stabilito dal secondo comma del nuovo articolo 127-*quinquies* del TUF, la Consob ha ulteriormente modificato ed integrato il regolamento adottato da Consob con delibera n. 11971 del 1999 (e successive modifiche e integrazioni) (il "**Regolamento Emittenti**") al fine di dare attuazione a diverse disposizioni relative alla maggiorazione del voto.

Infine, con provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 24 febbraio 2015, pubblicato nella G.U. n. 54 del 6 marzo 2015, le cui modifiche sono entrate in vigore il 21 marzo 2015, le medesime autorità hanno apportato alcune modifiche e integrazioni al regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008, come successivamente modificato (il "**Regolamento Congiunto**"), al fine di dare attuazione a diverse disposizioni concernenti la maggiorazione del voto.

Con l'introduzione dell'istituto della maggiorazione del diritto di voto, l'obiettivo del legislatore è stato quello di incentivare l'investimento a medio – lungo termine e, conseguentemente, la stabilità della compagine azionaria. Il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio – lungo periodo avviene riconoscendo, sulle orme di quanto previsto in altri ordinamenti stranieri, un voto maggiorato all'azionista che abbia dato e dia prova di fedeltà alla società attraverso il mantenimento del proprio possesso azionario per un determinato periodo di tempo.

La disciplina introdotta con le disposizioni citate lascia ampio spazio all'autonomia societaria, consentendo pertanto a ciascuna società di definire nel dettaglio le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti e, più, in generale per la concreta attuazione della maggiorazione del voto.

### **Maggiorazione del voto e presupposti per la sussistenza del beneficio**



**LANDIRENZO®**

La prima modifica che si propone allo statuto ha carattere formale e di raccordo. Si propone, infatti, di far salve, al primo comma dell'articolo 6 laddove si prevede che le azioni ordinarie diano diritto ad un voto ciascuna, le disposizioni di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 6-*quater* che disciplinano appunto il voto maggiorato nel dettaglio.

Il nuovo articolo 6-*bis* contiene le disposizioni relative ai presupposti ed al perimetro delle fattispecie che legittimano l'acquisizione del voto maggiorato ovvero il suo mantenimento. Innanzitutto si precisa che la maggiorazione del voto è fissata in due voti, in linea peraltro con quanto previsto dall'articolo 127-*quinquies* del TUF, e si stabilisce che il periodo di appartenenza ininterrotta che legittima (ricorrendo ogni altro presupposto di legge e di statuto) l'acquisizione del voto maggiorato (cioè del doppio voto) è quello minimo di legge e cioè ventiquattro mesi.

Si propone inoltre, in conformità al disposto di legge, che la maturazione del periodo d'appartenenza dell'azione decorso il quale avviene l'acquisizione del voto doppio sia subordinata all'iscrizione effettuata tempestivamente a cura di Landi Renzo S.p.A. (la "**Società**") nell'apposito elenco di cui all'articolo 6-*quater* dello statuto a seguito di istanza dell'interessato accompagnata da comunicazione dell'ultimo intermediario sui cui conti sono registrate le azioni, ai sensi dell'art. 23-*bis* del Regolamento Congiunto, attestante la titolarità delle stesse in capo a colui che intenda far decorrere il periodo richiesto per l'acquisizione del voto maggiorato.

L'istanza dovrà precisare se il soggetto richiedente non persona fisica sia sottoposto a controllo; e ciò in funzione della rilevanza impeditiva rispetto alla maggiorazione del voto che può avere il trasferimento del controllo sulla compagine azionaria del soggetto che stia maturando o abbia maturato la maggiorazione di voto e di cui *infra*.

La maggiorazione del voto si acquista al quinto giorno di mercato aperto del mese successivo a quello in cui si è compiuto il periodo di possesso continuativo di ventiquattro mesi. Ciò consente di allineare la data di efficacia della maggiorazione e quella prevista per l'aggiornamento dell'elenco speciale (di cui all'articolo 6-*quater*) con la data entro la quale la Società è tenuta a comunicare al pubblico e alla Consob le variazioni intervenute nella composizione del capitale sociale (che, con la maggiorazione del voto, deve riferirsi anche al numero di voti disponibili).

Il terzo e quarto comma dell'articolo 6-*bis* disciplinano i casi in cui la maggiorazione del voto è mantenuta nonostante il verificarsi di vicende traslative. Così lo statuto si adegua alla legge prevedendo che il voto maggiorato non venga meno nel caso di successione a causa di morte. Analogamente, la maggiorazione dei voti è conservata nei casi di fusione e scissione del socio titolare delle azioni. In questi casi muta la titolarità del soggetto avente diritto al voto maggiorato, ma il nuovo titolare si avvale della maggiorazione del voto già acquisita dal suo avente causa, ovvero del periodo di maturazione già trascorso, ancorché non compiuto, a beneficio del suo avente causa.

Lo statuto inoltre accoglie, precisandone i confini, due fattispecie di estensione del voto maggiorato. La prima è quella relativa agli aumenti di capitale e prevede che la maggiorazione del voto si estenda alle azioni di compendio di un aumento di capitale gratuito ai sensi dell'articolo 2442 cod. civ. spettanti al titolare di azioni a voto maggiorato, nonché alle azioni sottoscritte dal titolare di azioni con voto maggiorato nell'esercizio del diritto di



opzione spettante in relazione a tali azioni. La seconda fattispecie, invece, riguarda le ipotesi di fusione o scissione della Società rispetto alle cui azioni è prevista la maggiorazione del voto. In tal caso, ove il progetto di fusione o scissione lo preveda, il diritto di voto maggiorato spetta anche alle azioni spettanti in cambio di quelle cui è attribuito il voto maggiorato.

Definite le azioni spettanti in concambio nelle ipotesi di fusione o scissione e quelle di compendio di un aumento gratuito e a pagamento del capitale di cui sopra le "Nuove Azioni" ed "Azioni Originarie" quelle concambiate o possedute prima dell'aumento di capitale, si precisa che:

- (a) ove le Azioni Originarie abbiano già maturato la maggiorazione del voto, le Nuove Azioni fruiranno senz'altro pure esse della maggiorazione dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità del decorso del periodo di appartenenza di ventiquattro mesi;
- (b) se viceversa la maggiorazione del voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma in via di maturazione, la maggiorazione del voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'apposito elenco dal momento del compimento del periodo di appartenenza delle Azioni Originarie.

L'articolo 6-bis disciplina inoltre le fattispecie che comportano il venir meno della maggiorazione del voto già acquisita ovvero che impediscono la continuazione di quel possesso che, raggiunto il ventiquattresimo mese, legittima l'acquisizione del voto maggiorato.

Si tratta della cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso (ad eccezione delle vicende traslative sopra menzionate che non determinano tale effetto), nonché della costituzione di pegno, usufrutto o altri vincoli qualora il diritto di voto non sia conservato dal titolare. Inoltre, conformemente alle previsioni di legge, si dispone che la maggiorazione venga meno (e così venga annullato il periodo di possesso compiuto) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito o oneroso, della partecipazione di controllo diretto o indiretto in un socio - che sia titolare di partecipazioni a voto maggiorato (o per le quali sia in corso la maturazione del periodo che legittima il voto maggiorato) - superiore alla soglia prevista dal secondo comma dell'articolo 120 del TUF. In linea con quanto previsto in caso di cessione diretta di azioni che godono della maggiorazione del voto, si precisa che il trasferimento del controllo per successione a causa di morte, fusione o scissione non rileva.

La maggiorazione del voto viene inoltre meno per rinuncia del titolare che in ogni caso è irrevocabile, ma che può riguardare anche solo parte delle azioni per le quali la maggiorazione è maturata o è in corso di maturazione. Dalla irrevocabilità della rinuncia discende che in tal caso la maggiorazione per le medesime azioni può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'elenco speciale e con il decorso integrale di un nuovo periodo di appartenenza continuativa.

Onde consentire un trasparente, completo e costantemente aggiornato flusso informativo circa la compagine azionaria e l'effettiva incidenza del diritto di voto di ciascun avente diritto, si prevede inoltre l'obbligo per gli interessati (ed il loro consenso a che gli intermediari vi provvedano anche autonomamente) di comunicare, entro la fine del mese in cui si è verificata, ogni circostanza a tal fine rilevante.



## **Effetti della maggiorazione del voto**

Anche alla luce di quanto illustrato nei paragrafi precedenti, all'articolo 6-ter si prevede che la legittimazione al voto maggiorato sia attestata sulla base della comunicazione effettuata dall'ultimo intermediario presso il quale sono depositate le azioni, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'elenco speciale e di ogni altra notizia di cui la medesima possa venire a conoscenza. Circa la data cui far riferimento ai fini dell'accertamento della legittimazione al voto, si è fatto rinvio alla *record date* di cui all'articolo 11 dello statuto.

Quanto agli effetti della maggiorazione del voto, lo statuto si allinea alla soluzione proposta dalla legge prevedendo che la maggiorazione del voto si computi per tutte le deliberazioni assembleari e quindi pure per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale. La maggiorazione non ha invece effetto sui diritti diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per le elezioni degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393-bis cod. civ., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e a qualsiasi causa, di delibere assembleari.

## **Istituzione dell'elenco speciale e suo aggiornamento**

L'articolo 6-quater disciplina l'elenco speciale che l'articolo 127-quinquies del TUF richiede venga istituito da ogni emittente che intenda valersi del voto maggiorato e l'iscrizione nel quale è condizione di ottenimento della maggiorazione del voto. Secondo quanto indicato anche da Consob nel documento relativo agli esiti della consultazione pubblicato in data 23 dicembre 2014, l'elenco speciale è da considerarsi assimilabile al libro soci. Di qui la previsione dell'applicazione all'elenco, oltre alle disposizioni specifiche per esso dettate, delle disposizioni relative alla pubblicità delle informazioni e al diritto di ispezione vigenti per il libro soci.

Quanto al contenuto dell'elenco speciale, la norma statutaria fa rinvio alle disposizioni applicabili. A tale riguardo, si ricorda che il nuovo articolo 143-quater del Regolamento Emittenti ne disciplina il contenuto minimo. Esso dovrà pertanto contenere i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione con la relativa data della richiesta ed il numero delle azioni per le quali l'iscrizione è richiesta, l'indicazione di trasferimenti e vincoli che non facciano venir meno il possesso continuativo, in quanto quelli che viceversa incidono sui requisiti della maggiorazione determineranno la cancellazione dall'elenco. Saranno, inoltre, indicati i dati identificativi degli azionisti che hanno conseguito la maggiorazione del voto con la relativa data di conseguimento ed il numero delle azioni per le quali la maggiorazione è stata conseguita.

L'elenco speciale è periodicamente aggiornato a cura della Società in conformità al citato articolo 143-ter sulla base di comunicazioni provenienti dagli intermediari e sulla base delle comunicazioni degli azionisti: si impone infatti agli azionisti di comunicare ogni fatto rilevante ai fini del permanere dei presupposti per la maturazione o l'esercizio del voto maggiorato. La cancellazione (che potrà riguardare solo parte delle azioni per le quali il voto maggiorato è acquisito o in via di maturazione) opera d'ufficio o a richiesta dell'interessato nel caso di rinuncia allorché vengano meno i presupposti per la maggiorazione del voto.



**LANDIRENZO®**

Per esigenze di semplificazione, l'aggiornamento dell'elenco speciale avviene a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario durante il quale sono state comunicate o accertate le circostanze che comportano un aggiornamento. Il termine viene così a coincidere con quello per la fruizione del voto maggiorato una volta compiutosi il periodo di maturazione e con quello previsto dalla normativa vigente per la comunicazione al pubblico da parte degli emittenti dell'ammontare delle azioni che costituiscono il capitale sociale (ora inteso anche come sommatoria dei voti spettanti alle azioni). In ogni caso l'aggiornamento deve avvenire al termine della cd. *record date*, ossia della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per un'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà adottare un regolamento per la gestione dell'elenco speciale al fine di dettagliare ulteriormente modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'elenco speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società.

### **Iter decisionale della delibera del Consiglio di Amministrazione che ha stabilito di sottoporre le modifiche di cui alla presente relazione alla approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci**

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 13 marzo 2015 ha deciso, *inter alia*, di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per proporre l'adozione delle modifiche statutarie illustrate nella presente relazione, al fine di introdurre l'istituto della "maggiorazione del voto".

In particolare alla riunione del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato tutti i consiglieri in carica, di cui 1 amministratore espressione della minoranza, nella persona del Sig. Herbert Paiarl, e 2 amministratori indipendenti nelle persone del Sig. Tomaso Tommasi di Vignano e del Sig. Alessandro Ovi. La decisione di proporre all'assemblea straordinaria dei soci le modifiche statutarie illustrate nella presente relazione è stata assunta dagli amministratori all'unanimità, avendo gli stessi valutato la conformità delle modifiche proposte all'interesse sociale della Società; gli amministratori hanno infatti ritenuto che l'introduzione nel testo dello statuto sociale dell'istituto della maggiorazione del voto potesse utilmente consentire il raggiungimento dell'obiettivo dell'incentivazione all'investimento di medio – lungo periodo consentendo all'azionista che abbia dato e dia prova di fedeltà alla Società (attraverso il mantenimento per un determinato periodo di tempo del proprio possesso azionario) di beneficiare di tale specifico diritto. Ai fini della suddetta delibera, il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso del supporto di alcun comitato interno, rientrando la proposta di modifica dello statuto sociale nei suoi specifici poteri, né di altre funzioni interne della Società.

### **Effetti dell'introduzione della maggiorazione del voto sugli assetti proprietari della Società**

Si evidenzia che, nell'ipotesi in cui solo gli azionisti Girefin S.p.A. e Gireimm S.r.l., che congiuntamente detengono una partecipazione pari al 59,11% del capitale sociale della Società, richiedessero ed ottenessero la maggiorazione del voto sulla partecipazione dalle stesse attualmente detenuta, e nessun'altro azionista richiedesse tale maggiorazione, decorsi ventiquattro mesi dall'iscrizione nell'elenco speciale, le stesse verrebbero a detenere circa il 74,3% dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea dei soci della Società.



**LANDIRENZO®**

## **Effetti dell'assunzione della delibera di modifica dello statuto sociale sull'eventuale diritto di recesso dei soci**

Con riferimento alle modifiche proposte e sopra illustrate, si segnala che, come anche previsto dall'articolo 127-*quinquies*, sesto comma, del TUF, "*la deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 del codice civile*".

\*\*\*\*\*

Nel seguito è indicato il raffronto, articolo per articolo, del testo statutario previgente e di quello di cui si propongono le modifiche, con l'illustrazione delle singole variazioni.

Al fine di facilitare l'individuazione di tali variazioni, si segnala che, per ciascuna disposizione statutaria oggetto di proposta di modifica, si è proceduto come segue:

- i. il testo previgente è riportato nella colonna di sinistra della tabella,
- ii. il testo di cui si propone l'adozione è riportato nella colonna di destra della tabella e le parti che sono state modificate sono evidenziate in modalità revisione, e
- iii. gli articoli non menzionati sono invariati.

<b>TESTO PREVIGENTE</b>	<b>TESTO MODIFICATO</b>
<p><b>ARTICOLO 6 – AZIONI</b></p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi</p>	<p><b>ARTICOLO 6 – AZIONI</b></p> <p>Le azioni sono nominative o, ove consentito dalla legge, al portatore, indivisibili e liberamente trasferibili. Ogni azione dà diritto ad un voto, fermo quanto previsto agli articoli 6-<i>bis</i>, 6-<i>ter</i> e 6-<i>quater</i>.</p> <p>Oltre alle azioni ordinarie la società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può emettere anche le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, c.c..</p> <p>Alle azioni costituenti il capitale sociale si applicano le disposizioni di legge in materia di rappresentazione, legittimazione e circolazione della partecipazione sociale previste per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.</p> <p>La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi</p>



**LANDIRENZO®**

<p>dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c..</p>	<p>dalle azioni.</p> <p>L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.</p> <p>La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2349, secondo comma, c.c..</p>
	<p><b>ARTICOLO 6-BIS - MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO</b></p> <p>Il titolare di azioni ordinarie, ove ricorrano i presupposti e le condizioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, dispone, relativamente alle azioni possedute in via continuativa da almeno ventiquattro mesi, ed a partire dalla data di cui al comma successivo, due voti per ogni azione.</p> <p>La maggiorazione di voto si consegue, previa iscrizione nell'apposito elenco di cui al successivo art. 6-<i>quater</i> (l'"<b>Elenco Speciale</b>"): </p> <p>a) a seguito di istanza del titolare accompagnata da comunicazione attestante il possesso azionario – che può riguardare anche solo parte delle azioni possedute dal titolare – rilasciata dall'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-<i>bis</i> del regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato e integrato, il "<b>Regolamento Congiunto</b>"); l'istanza di cui sopra, nel caso di soggetti diversi da persone</p>





**LANDIRENZO®**

	<p>fisiche dovrà precisare se il soggetto è sottoposto a controllo diretto o indiretto di terzi ed i dati identificativi dell'eventuale controllante;</p> <p>b) con il decorso di ventiquattro mesi di titolarità ininterrotta dall'iscrizione presso l'Elenco Speciale attestata anche da apposita comunicazione dell'ultimo intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi dell'art. 23-bis del Regolamento Congiunto e quindi con il permanere continuativo dell'iscrizione per tale periodo;</p> <p>c) con effetto dal quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello di decorso del periodo alla precedente lettera b).</p> <p>La maggiorazione di voto già maturata ovvero, se non maturata, il periodo di titolarità necessario alla maturazione del voto maggiorato, sono conservati:</p> <p>a) in caso di successione a causa di morte a favore dell'erede e/o legatario;</p> <p>b) in caso di fusione o scissione del titolare delle azioni a favore della società risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, fermo quanto <i>infra</i> previsto al settimo comma.</p> <p>La maggiorazione di voto si estende alle azioni (le "<b>Nuove Azioni</b>"): </p> <p>(i) di compendio di un aumento gratuito di capitale ai sensi dell'art. 2442 c.c. spettanti al titolare in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "<b>Azioni Originarie</b>");</p> <p>(ii) spettanti in cambio delle Azioni Originarie in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda;</p> <p>(iii) sottoscritte dal titolare delle Azioni</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**LANDIRENZO®**

	<p>Originarie nell'esercizio del diritto di opzione spettante in relazione a tali azioni.</p> <p>Nei casi di cui al comma precedente, le Nuove Azioni acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'Elenco Speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di cui al primo e secondo comma.</p> <p>Nei casi previsti dal precedente quarto comma, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Originarie non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle Nuove Azioni per le quali sia avvenuta l'iscrizione nell'Elenco Speciale dal momento del compimento del periodo di appartenenza calcolato a partire dalla iscrizione nell'Elenco Speciale delle Azioni Originarie.</p> <p>La maggiorazione di voto viene meno per le azioni (i) oggetto di cessione a qualsiasi titolo oneroso o gratuito, ovvero costituite in pegno, oggetto di usufrutto e di altri vincoli che attribuiscono ad un terzo il diritto di voto, (ii) possedute da società o enti (i "<b>Partecipanti</b>") che posseggono partecipazioni in misura superiore alla soglia prevista dell'art. 120, secondo comma, del D. Lgs. 58/1998 (come successivamente modificato ed integrato) in caso di cessione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, del controllo (per tale intendendosi la fattispecie dell'art. 2359, primo comma n. 1, c.c.), diretto od indiretto nei Partecipanti stessi, fatta avvertenza che non costituiscono al fine di quanto sopra una cessione rilevante le fattispecie di cui sopra al terzo comma.</p> <p>La maggiorazione di voto viene meno in caso di rinuncia del titolare in tutto o in parte alla maggiorazione di voto medesima. La rinuncia in ogni caso è irrevocabile e la maggiorazione di voto può essere nuovamente acquisita con una nuova iscrizione nell'Elenco Speciale e il decorso</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**LANDIRENZO®**

	<p>integrale del periodo di appartenenza continuativa di cui al primo comma.</p> <p>Il socio iscritto nell'Elenco Speciale acconsente che l'intermediario segnali ed egli stesso è tenuto a comunicare entro la fine del mese in cui si verifica e comunque entro la data di cui al successivo articolo 6-<i>quater</i>, terzo comma, (<i>record date</i>) ogni circostanza e vicenda che faccia venir meno ai sensi delle disposizioni vigenti e dello statuto i presupposti per la maggiorazione del voto o incida sulla titolarità della stessa.</p>
	<p><b>ARTICOLO 6-TER - EFFETTI DELLA MAGGIORAZIONE DEL DIRITTO DI VOTO</b></p> <p>L'avente diritto alla maggiorazione di voto sarà legittimato a farne uso esibendo apposita comunicazione nelle forme previste dalla normativa applicabile e dal presente statuto, ferma restando la facoltà della Società di effettuare eventuali ulteriori accertamenti anche sulla base delle risultanze dell'Elenco Speciale e di ogni altra notizia della quale la medesima possa venire a conoscenza.</p> <p>La legittimazione e l'eventuale accertamento da parte della Società avviene con riferimento alla data di cui all'art. 11 del presente statuto.</p> <p>La maggiorazione di voto di cui al precedente art. 6-<i>bis</i> si computa per ogni deliberazione assembleare e quindi pure per la determinazione di quorum assembleari costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale.</p> <p>La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti ed esercitabili in forza del possesso di determinate aliquote del capitale e così pure, tra l'altro, per la determinazione delle aliquote di capitale richieste per la presentazione di liste per l'elezione degli organi sociali, per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi art.</p>



**LANDIRENZO®**

	<p>2393-<i>bis</i> c.c., per il calcolo di aliquote richieste per l'impugnazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa, di delibere assembleari.</p>
	<p><b>ARTICOLO 6-QUATER - ELENCO SPECIALE</b></p> <p>La Società istituisce e tiene, con le forme previste per la tenuta del libro soci, l'Elenco Speciale in cui sono iscritti a loro richiesta i soci che hanno chiesto la maggiorazione di voto.</p> <p>L'Elenco Speciale contiene le informazioni di cui alla disciplina applicabile e al presente statuto.</p> <p>L'Elenco Speciale è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario ed in ogni caso entro la c.d. <i>record date</i> prevista dalla disciplina vigente.</p> <p>La Società procede alla cancellazione dall'elenco oltre che per rinuncia e richiesta dell'interessato anche d'ufficio ove abbia notizia del verificarsi di fatti che comportano la perdita della maggiorazione di voto o comunque il venir meno dei presupposti per la sua acquisizione.</p> <p>All'Elenco Speciale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci ed ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni ed il diritto di ispezione dei soci. Con la richiesta di iscrizione nell'Elenco Speciale, gli aventi diritto alla maggiorazione del voto accettano che i relativi dati, nei limiti di quanto disposto dalla normativa anche regolamentare vigente e dal presente statuto, siano resi pubblici dalla Società.</p>

\* \* \*



**LANDIRENZO®**

In considerazione di quanto precede, qualora concordiate con quanto sopra proposto, Vi invitiamo quindi ad assumere la seguente

**proposta di delibera**

"L'Assemblea straordinaria di Landi Renzo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori,

delibera

- (a) di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale e di introdurre gli articoli *6-bis*, *6-ter* e *6-quater*, nel "Testo Proposto" nella relazione del Consiglio di Amministrazione;
- (b) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione per l'eventuale adozione di un regolamento per la gestione dell'Elenco Speciale al fine di dettagliare ulteriormente le modalità di iscrizione, di tenuta e di aggiornamento dell'Elenco Speciale, provvedendo nel caso alla pubblicazione dello stesso sul sito *internet* della Società;
- (a) di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione di eseguire quanto sopra deliberato, attribuendo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, ogni potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie, ivi compresa l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle Imprese, affinché l'adottata deliberazione ottenga le approvazioni di legge, con facoltà di introdurre le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione della deliberazione stessa, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti autorità di vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili; e
- (b) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega, a depositare e pubblicare, ai sensi di legge, il testo aggiornato dello Statuto sociale con le variazioni allo stesso apportate a seguito della precedente deliberazione."